Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 gennaio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare «alla memoria» concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 6 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 60

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ORLANDI Onorio di Raimondo, nato a Carpi il 21 febbraio 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano sempre distintosi in ardue imprese, rimasto accerchiato nel corso di un combattimento da forze nemiche rifiutava di arrendersi e già era riuscito a rompere il cerchio quando, colpito da concentrato tiro di arma da fuoco, si abbatteva al suolo esamine. — Cavezzo, 2 ottobre 1944.

(217)

Decreto presidenziale 24 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 58

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MESCHIARI Luigi, nato a Maranello (Modena) il 27 giugno 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di un aspro combattimento, veniva scoperto e catturato dopo aver tenuto testa al nemico fino all'esaurimento delle munizioni. Condannato alla pena capitale, per evitare sicure rappresaglie su terzi, rifiutava di evadere dal carcere. Affrontava la morte da eroe. — Fossa di Spezzano, 27 settembre 1944.

(218)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1963, n. 2.

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni,

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4 del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;

d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.

Art. 2.

Indulto

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto

di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, ed all'articolo 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 480.

Art. 3.

Esclusioni oggettive

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, nonchè ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317 439, 440, 441 519, 520, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'articolo 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

Art. 4.

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione di l'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

Art. 5.

Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, la amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute dal comma precedente.

Si farà luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia.

Art. 6.

Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

Art. 7

Revoca dell'indulto

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.

Art. 8.

Termine di efficacia dei benefici

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962.

Art. 9.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — ANDREOTTI
TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3.

Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono

eseguite: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello Stato.

Art. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, delle Chiese monumentali e dei Santuari cateriniani, alla costruzione di strade di penetrazione e tangenziali col nuovo centro cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore.

Art. 3.

I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifiici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento, restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sarà concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.

I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento è subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.

Art. 4.

Il risanamento dei quartieri cittadini è deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento, approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, è eseguito dal Comune sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento o da consolidare il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, provvedono all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167. Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale può essere corrisposta una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, contemporaneamente invitandoli a dichiarare entro un termine fissato, se intendono essi stessi edificare o ricostruire sulle loro proprietà, secondo le norme stabilite dal piano stesso.

Art. 6.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana il piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale il Provveditorato, udita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al Comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal Comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per la esecuzione delle opere comprese nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzato ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.

Art. 8.

Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena, dispone perchè, in contraddittorio con il Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e — in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito l'Ufficio tecnico erariale — determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera *a)* del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera *e)* senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera *e)* sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 9.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa è a carico del Comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di sei miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 10.

Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri Istituti bancari e Enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

Art. 11.

Per provvedere alle esecuzione dei lavori previsti dagli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, è autorizzata una spesa di lire tre miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di tre miliardi sarà ripartita in dieci esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1962-63 e in ragione di lire 300 milioni ad esercizio, così distribuiti: lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2; lire 50.000.000 per i contributi previsti dall'articolo 3; lire 150.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del Consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — LA MALFA — TREMELLONI — GUI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 4.

Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, 2, 5, 10 e 11 della legge [illegible] aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamità naturali di cui alle lettere seguenti e nei limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:

a) alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle provincie di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;

b) alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e terremoti verificatisi nelle provincie di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;

c) terremoti verificatisi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;

d) alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;

e) alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei Comuni rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo.

I contributi, di cui all'articolo 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico contabile, anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

Art. 3.

Nei territori delle zone danneggiate di cui all'articolo 1, lettera *a*), sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Art. 4.

Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 50 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

Per gli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63, da utilizzarsi nelle province di Brescia e Bergamo.

Art. 5.

All'onere previsto dalla presente legge si provvede con le entrate conseguenti alla unificazione dei tagli di carta bollata di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, per lire 150 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — SULLO — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1962.

Conferma della Commissione per la franchigia daziaria ai macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia daziaria per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, che approva il regolamento di esecuzione della citata legge 21 maggio 1956, n. 694;

Vista la legge 5 luglio 1962, n. 992, che proroga il termine di validità della predetta legge n. 694;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1961, con cui la Commissione prevista dall'art. 3 del predetto regolamento è stata confermata per l'esercizio finanziario 1961-1962, con sostituzione del vice presidente;

Considerato che occorre provvedere alla conferma della predetta Commissione per l'esercizio finanziario 1962-1963;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Associazione mineraria italiana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la Commissione, prevista dall'art. 3 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, è confermata per l'esercizio finanziario 1962-1963 nella seguente composizione:

Padellaro dott. Antonio, direttore generale delle Miniere, presidente;

Parise dott. Guido, ispettore generale, addetto alla Direzione generale delle miniere;

Bellei ing. Crescenzio, ispettore generale, addetto alla Direzione generale della produzione industriale;

Guadagnini dott. Michelangelo, direttore di divisione, designato dal Ministero delle finanze;

Briotti gr. uff. Giuseppe, in rappresentanza delle Industrie metalmeccaniche, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Bronzini ing. Siro, in rappresentanza dell'Industria estrattiva, designato dall'Associazione mineraria italiana.

Art. 2.

L'ing. Paolo Cerulli, direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Porta, consigliere di 1ª classe e, in via alternativa, in caso di assenza od impedimento, dal dott. Luigi Ricerca, primo segretario del Corpo delle miniere.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 16 del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1963
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1

(365)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1962.
Nomina del vice segretario della Commissione nazionale per le donne lavoratrici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962 che istituisce, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione nazionale per le donne lavoratrici e ne determina la composizione e le funzioni;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1962 che nomina il presidente ed i componenti della Commissione stessa, nonchè il segretario ed un vice segretario;

Considerata l'opportunità di procedere alla nomina dell'altro vice segretario;

Decreta:

La dott. Antonietta Ceruti Ravasio è nominata vice segretario della Commissione nazionale per le donne lavoratrici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(345)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.
Costituzione dei Collegi sindacali delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di ottantanove Provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente, previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata, da parte dell'Assemblea dei delegati dell singole Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle predette Casse mutue di malattia, con la nota n. 30645/SA 6-C del 24 ottobre 1962;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente, previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge, deliberate, per ciascuna Cassa mutua provinciale, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata nella riunione del 23 ottobre 1962, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei Collegi sindacali delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

I Collegi sindacali delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, che qui di seguito si elencano, sono composti dai membri indicati per ciascuno di essi:

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Agrigento:

Cardella Domenico, sindaco effettivo e Torregrossa Alfonso, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bellavia Agostino, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Scimè Giarlando, sindaco effettivo e Burgio Angela in Bisaccia, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Alessandria:

Milanese Franco, sindaco effettivo e Capra Felice, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Fichera Calogero, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Corsi Vitaliano, sindaco effettivo e Sassi Felice, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona:

Borioni Cleto, sindaco effettivo e Caleffi Giorgio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Ganzetti Mariano, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Brisighelli Giorgio, sindaco effettivo e De Bellis Antonio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Aosta:

Boch Augusto, sindaco effettivo e Rosazza Giangros Corrado, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Obino Valentino, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Barmesse Giovanni, sindaco effettivo e Grange Giusto, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Arezzo:

Benucci Alfredo, sindaco effettivo e Mondanelli Luigi, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Raggioli Armando, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pianigiani Bruno, sindaco effettivo e Liberatori Angelo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ascoli:

Angelini Marinucci Enrico, sindaco effettivo e Scaramucci Ilario, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Viola Gilberto, sindaco supplente: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Prosperi Mario, sindaco effettivo e Alessandrini Tito, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Asti:

Panza Francesco, sindaco effettivo e Prosio Giovanni, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Berruti Paolo, sindaco effettivo: designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bertoldin Silvano, sindaco effettivo e Canavero Lorenzo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Avellino:

D'Argenio Soccorso, sindaco effettivo e D'Amelio Simone, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 23 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Cioffi Alfredo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 23 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

D'Amore Rolando, sindaco effettivo e Tortoriello Tobia, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bari:

Corazza Oronzo, sindaco effettivo e Niccoli Domenico, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Vincotto Tommaso, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Zito Fulvio, sindaco effettivo e Di Bella Luigi, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Belluno:

Sartori Antonio, sindaco effettivo e Barbante Lino, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Todesco Luigi, sindaco effettivo: designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Dal Magro Luigi, sindaco effettivo e Pettazzi Ubaldo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Benevento:

Silvestri Giuseppe, sindaco effettivo e Mennato Cerulo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Aquilino Vincenzo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Orlando Raffaele, sindaco effettivo e Mercuri Antonio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bergamo:

Donati Attilio, sindaco effettivo e Maestrini Cesare, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Ricchi Giuseppe, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Tagliarini Gianfranco, sindaco effettivo e Vassallo Eugenio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bologna:

Giusti Luigi, sindaco effettivo e Finelli Giovanni, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Bafunno Raffaele, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Frasnedi Fernando, sindaco effettivo e Conti Giorgio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Bolzano:

Demar Helmut, sindaco effettivo e Nuedl Bruno, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Zilli Massimo, sindaco effettivo: designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Polla Leo, sindaco effettivo e Heller Pino, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia:

Dall'Eva Enrico, sindaco effettivo e Cemmi Giacomo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Bordiga Andrea, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Perfumi Giovanni, sindaco effettivo e Catelli Gianfranco, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brindisi:

Pomes Armando, sindaco effettivo e Scarparo Francesco, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Bonghi Raffaele, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gonzales Antonio, sindaco effettivo e Chiaramida Vincenzo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cagliari:

Vanini Angelo, sindaco effettivo e Piras Gino, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Parodi Eriberto, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bartoli Amedeo, sindaco effettivo e Mongili Mario, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caltanissetta;

Lo Monaco Guglielmo, sindaco effettivo e Gruttadauria Michele, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

D'Alessandro Giuseppe, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Scrofani Salvatore, sindaco effettivo e Mulè Ignazio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Campobasso:

Valente Mario, sindaco effettivo e Paglione Italo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Di Ricco Domenico, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pietracupa Vincenzo, sindaco effettivo e Battista Mario, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Caserta:

Fusco Antonio, sindaco effettivo e Petito Francesco, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Feola Carmine, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

De Crescenzo Michele, sindaco effettivo e Ianniello Franco, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Catania:

Tosto Emilio, sindaco effettivo e Toscano Rosario, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei dele-

gati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Cannizzaro Francesco, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Laudani Dino, sindaco effettivo e Truglio Giovanni, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Catanzaro:

Bagnato Aldo, sindaco effettivo e Failla Vincenzo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Pitingolo Giovanni, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Giannelli Giovanni, sindaco effettivo e Gigliotti Gregorio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Chieti:

Maiella Filippo, sindaco effettivo e Sbaraglia Pantaleone, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Carchesio Remo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Molisani Tito, sindaco effettivo e Ruzzi Mario, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Como:

Martelli Giannantonio, sindaco effettivo e Pacchiarini Giuseppe, sindaco supplente: designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Isella Carlo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pozzi Onorino, sindaco effettivo e Trinca Emilio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cosenza:

Mancuso Francesco, sindaco effettivo e Vallaro Leopoldo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Zangari Antonio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Sinibaldo Santo, sindaco effettivo e Petraglia Alessandro, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cremona:

Tonani Remo, sindaco effettivo e Opizzi Ezio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Zaniboni Giovanni, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ghisi Angelo, sindaco effettivo e Rainoldi Alfredo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cuneo:

Raso Costantino, sindaco effettivo e Occelli Mario, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Cavallo Alfredo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ribotta Franco, sindaco effettivo e Massimino Matteo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Enna:

Barbagallo Angelo, sindaco effettivo e Maccarrone Pietro, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Catania Salvatore, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Siciliano Gaetano, sindaco effettivo e Cucchiaro Michele, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ferrara:

Pesaro Giacomo, sindaco effettivo e Rovina Amleto, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Gallini Armando, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Boari Antonio, sindaco effettivo e Giatti Nino, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Firenze:

Pappagallo Loreto, sindaco effettivo e Gori Giovanni, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Armidelli Antonio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Michelozzi Fiorenzo, sindaco effettivo e Bertocchini Ugo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Foggia:

Mancini Dino, sindaco effettivo e Buonsanto Pasquale, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Perdonò Francesco, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Balta Domenico, sindaco effettivo e Cordella Vincenzo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Forlì:

Ravaioli Bruno, sindaco effettivo e Partisani Cesare, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Vignoli Wladimiro, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cornacchia Augusto, sindaco effettivo e Barboni Giuseppe, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Frosinone:

Carfagna Emilio, sindaco effettivo e Danella Silvio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 23 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Grandi Giuseppe, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 23 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti.

Germini Giuseppe, sindaco effettivo e Paolino Arturo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Genova:

Lucca Siro, sindaco effettivo e Bisio Giuseppe, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Origone Emanuele, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cristina Renato, sindaco effettivo e Negro Alessandro, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Grosseto:

Talluri Emilio, sindaco effettivo e Gennari Mario, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Pii Ignazio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Nepi Antonio, sindaco effettivo e Favilli Franco, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Imperia:

Lungo Pietro, sindaco effettivo e Toschi Lorenzo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Martini Nicola, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bottino Nicolò, sindaco effettivo e Tonio Agostino, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di L'Aquila:

Valentini Mario, sindaco effettivo e Mancini Amerigo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Mattioli Giuseppe, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gezzi Enrico, sindaco effettivo e Castellani Mario, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di La Spezia:

Zolezzi Francesco, sindaco effettivo e Cavalca Giuseppe, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Lisci Filiberto, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Marchetti Giuseppe, sindaco effettivo e Isoppo Angelo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Latina:

Marzullo Giovanni, sindaco effettivo e Carboni Alberico, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Gatta Leonardo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Folchi Annibale, sindaco effettivo e Izzi Antonio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lecce:

De Stefano Mario, sindaco effettivo e Calabrese Saverio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 23 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Miglietta Antonio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 23 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Licchetta Pietro, sindaco effettivo e Capone Francesco, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Livorno:

Rossi Salvo, sindaco effettivo e Zazzeri Athos, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Carrara Antonio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ripoli Antonio, sindaco effettivo e Ghiara Enzo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lucca:

Lenci Oreste, sindaco effettivo e Pieri Umberto, sindaco supplente: designati dalla assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Tognozzi Stefano, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Morelli Giuseppe, sindaco effettivo e Piercecchi Alessandro, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Macerata:

Tomenella Arnaldo, sindaco effettivo e Ruffini Menotti, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Stefoni Vittorio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Sposetti Giuseppe, sindaco effettivo e Balducci Fernando, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Mantova:

Muratori Renato, sindaco effettivo e Bozzoli Fermo Alberto, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Cortesi Luigi, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Orlandi Guido, sindaco effettivo e Badioli Agide, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Massa Carrara:

Zattera Luigi, sindaco effettivo e Vegezzi Luciano, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Pucci Raffaello, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Varani Lorenzo, sindaco effettivo e Bonizzi Enzo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Matera:

Gioscia Pasquale, sindaco effettivo e Contrastano Dante, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Nicastro Pasquale, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Volpe Filippo, sindaco effettivo e Toscano Livio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Messina:

Bottari Emanuele, sindaco effettivo e Pistorino Giuseppe, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Foti Francesco, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Santoro Nino, sindaco effettivo e Correnti Giovanni, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Milano:

Maggi Giuseppe, sindaco effettivo e Cantoni Giuseppe, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

De Vecchi Pasquale, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gazzaniga Angelo, sindaco effettivo e Pedezzi Enrico, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Modena:

Sighicelli Franco, sindaco effettivo e Malagoti Amos, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Martinelli Luciano, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Zerbini Luciano, sindaco effettivo e Terzi Renzo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Napoli:

Leone Gennaro, sindaco effettivo e Maraolo Gennaro, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Nasti Salvatore, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Oliva Pio, sindaco effettivo e Castaldi Giulio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Novara:

Scendrate Giuseppe, sindaco effettivo e Zofosio Carlo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Pieragostini Mario, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Tullio Carlo, sindaco effettivo e Arienta Carlo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro:

Cicalò Pietrino, sindaco effettivo e Maccarone Fortunato, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Arena Franco Achille, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti,

Cosseddu Giovanni, sindaco effettivo e Ermini Pietrino, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Padova:

Bozzolato Alfredo, sindaco effettivo e Costa Giuliano, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Nalesso Davide, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Masetti Adolfo, sindaco effettivo e Sannito Antonio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo:

Riopi Giovanni, sindaco effettivo e Battiato Piero, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Bonadonna Emanuele, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gravante Francesco, sindaco effettivo e Bravo Carlo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Parma:

Sancini Giuseppe, sindaco effettivo e Poli Elder, sindaco supplente: designati dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Mora Franco, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Buzzi Graziano, sindaco effettivo e Guerrieri Lazzaro, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pavia:

Cambiè Emilio, sindaco effettivo e Preda Enrico, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 18 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Vecchio Luigi, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 18 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Conti Cesare, sindaco effettivo e Blangetti Giacomo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Perugia:

Colis Cleto, sindaco effettivo e Franceschetti Piero, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Riginelli Renato, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Piccinno Colturo, sindaco effettivo e Galletti Francesco, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pesaro Urbino:

Paolucci Bruno, sindaco effettivo e Piccioni Giulio Cesare, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Torregiani Quinto, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Caprini Giuseppe, sindaco effettivo e Andreani Amedeo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pescara:

Petrore Eugenio, sindaco effettivo e Baggio Angelo Renato, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

D'Agostino Duilio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Crescenzi Ugo, sindaco effettivo e Carboni Filippo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Piacenza:

Veneziani Giuseppe, sindaco effettivo e Gualazzini Stefano, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Maucci Francesco, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Luraschi Stefano, sindaco effettivo e Rossi Aldo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pisa:

Bottoni Amulio, sindaco effettivo e Antongiovanni Carlo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Perini Antonio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Prosperi Giuseppe, sindaco effettivo e Del Rj Graziano, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pistoia:

Vannelli Vannellino, sindaco effettivo e Castellucci Dino, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Fauci Fernando, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Verani Achille, sindaco effettivo e Burghetti Giovanni, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza:

Ignomirelli Carmine, sindaco effettivo e Catalano Domenico, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Clemente Antonio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Rutigliani Lorenzo, sindaco effettivo e Cuscino Ugo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ragusa:

Di Stefano Giovanni, sindaco effettivo e Arezzi Salvatore, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Baglieri Salvatore, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Agnello Andrea, sindaco effettivo e Calabrese Michele, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna:

Fabbri Francesco, sindaco effettivo e Minguzzi Bruno, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Casadio Duilio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Reina Vincenzo, sindaco effettivo e Galli Piero, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria:

Avenoso Serafino, sindaco effettivo e Martino Antonio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Evoli Antonino, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Guandalini Mario, sindaco effettivo e Mileto Domenico, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Emilia:

Carboni Silvio, sindaco effettivo e Mantegari Antonio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei

delegati nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Bonacini Sergio, sindaco effettivo designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Lusvarghi Aldo, sindaco effettivo e Cantoni Renzo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Rieti:

Rinaldi Italo, sindaco effettivo e Tognocchi Guido, sindaco supplente: designati dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Montagnini Secondo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Volpiani Giuseppe, sindaco effettivo e Lancia Mario, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Roma:

Remiddi Marcello, sindaco effettivo e Montagna Alessandro, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Attanasio Vincenzo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cacciarelli Enzo, sindaco effettivo e Trimani Enzo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Rovigo:

Cavallaro Bruno, sindaco effettivo e Baruchello Umberto Lino, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Galli Carlo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Testa Carlo, sindaco effettivo e Tosi Alberto, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Salerno:

Somma Enrico, sindaco effettivo e Izzo Attilio Ernesto, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 30 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Basso Matteo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 30 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Salerno Antonio, sindaco effettivo e Scermino Salvatore, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Sassari:

Simon Vincenzo, sindaco effettivo e Deligia Emanuele, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Rosa Antonio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Marcellino Nicolò, sindaco effettivo e Ciofini Antonio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Savona:

Aprile Giò Batta, sindaco effettivo e Marchi Danilo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Di Gioia Primiano, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ruffino Giancarlo, sindaco effettivo e Vallega Adalberto, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Siena:

Macchesini Mario, sindaco effettivo e Bocci Renato, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Mastinu Elias, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Inglesi Aureliano, sindaco effettivo e Fantini Mario, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Siracusa:

Tarascio Antonino, sindaco effettivo e Accolla Ettore, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Metallo Sebastiano, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cappello Francesco, sindaco effettivo e Aliffi Concetto, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Taranto:

Chimenti Domenico, sindaco effettivo e Orlando Orazio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Antonicelli Angelo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cascarano Michele, sindaco effettivo e Orlandi Antonio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Teramo:

Apruzzese Michele, sindaco effettivo e Camilletti Vittorio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Cruciano Giovanni, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Caiano Adalberto, sindaco effettivo e Marcozzi Raffaele, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Terni:

Belli Giuseppe, sindaco effettivo e Trappetti Giocondo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Santori Romolo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Sbarra Attilio, sindaco effettivo e Zingarelli Achille, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Torino:

Stuardi Guglielmo, sindaco effettivo e De Benedetti Giorgio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Carletti Alessandro, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 17 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bottinelli Nicola, sindaco effettivo e Dolza Pietro, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trapani:

Voi Vincenzo, sindaco effettivo e D'Arienzo Luigi, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

D'Angelo Michele, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Munna Giuseppe, sindaco effettivo e Caradonna Giuseppe, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento:

Paternoster Guido, sindaco effettivo e Lonzingher Aldo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Bottêga Tedeschi Raimondo, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 22 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Molinari Fortunato, sindaco effettivo e Busarello Ugo, sindaco supplente: desiganti dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Treviso:

Ceccarel Vincenzo, sindaco effettivo e Salvadori Antonio, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Fiorio Alfio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Fregonese Francesco, sindaco effettivo e Gossi Girolamo, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trieste:

Paduani Rinaldo, sindaco effettivo e Orlando Romeo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Bonifacio Pietro, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cordovado Marcello, sindaco effettivo e Davanzo Luciano, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Udine:

Bellini Eros, sindaco effettivo e Angeli Giobatta, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Piantadosi Antonio, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Larice Claudio, sindaco effettivo e Molina Giovanni, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Varese:

Biraghi Adriano, sindaco effettivo e Scapini Leopoldo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Bacchi Mellini Lodovico, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ballerio Battista, sindaco effettivo e Maestri Franco, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Venezia:

Zorzi Francesco, sindaco effettivo e Agostinelli Benito, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Rinaldo Fausto, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Lepsckj Oscar, sindaco effettivo e Cominotto Furio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Verona:

Delfanti Bruno, sindaco effettivo e Ferroni Riccardo, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Siboni Mario Battista, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 24 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Marzari Mario, sindaco effettivo e Arduini Riccardo, sindaco supplente designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Vicenza:

Zaniolo Giuseppe, sindaco effettivo e Lanza Gabriele, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 18 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Giacobbi Vittore, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 18 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Santacaterina Giacinto, sindaco effettivo e Sbalchiero Giuseppe, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Viterbo:

Quatrini Aldo, sindaco effettivo e Lepri Franco, sindaco supplente: designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio:

Bassanelli Marsino, sindaco effettivo: designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1962, in rappresentanza dei venditori ambulanti:

Izzi Francesco, sindaco effettivo e Chiatti Liberio, sindaco supplente: designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(294)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla Cantina sperimentale di Barletta ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1963, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 221, la Cantina sperimentale di Barletta è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Barletta e consistente in un appezzamento di terreno di metriquadrati 1.729,76, contraddistinto nel catasto del detto Comune dalle particelle numeri 187 e 188 del foglio n. 86.

(297)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio idraulico Agro riminese, con sede in Rimini (Forlì).

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1963, reg. n. 1, foglio n. 68, al Consorzio idraulico riminese, con sede in Rimini (Forlì), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario.

L'Ente assume la denominazione di « Consorzio di miglioramento fondiario dell'Agro riminese ».

(325)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi

Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, è stabilito che, per l'anno 1963, le autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per autocarri di portata superiore ai 50 quintali rilasciabili nelle singole Provincie siano contenute nel limite numerico massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni rilasciate nella Provincia di nuova immatricolazione per la stessa categoria di autocarri, alla data del 31 dicembre 1962 e risultante dalle statistiche dell'Ente autotrasporti merci.

(394)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1966

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1963, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000, a ciascuna delle dieci serie (dalla 1ª/1966 alla 10ª/1966) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966, emessi in base alla legge 19 luglio 1956, n. 750, e decreto ministeriale 28 gennaio 1957.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del contratto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1963

Il direttore generale GRECO

(304)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,88	621 —	620,92	620,99	620,95	620,88	620,95	620,85	620,91	620,90
$ Can.	576,60	576,90	577 —	576,77	574,75	576,64	576,70	576,50	576,65	576,75
Fr. Sv.	143,53	143,52	143,52	143,52	143,53	143,52	143,51	143,40	143,52	143,50
Kr. D.	89,94	89,97	89,92	89,975	89,90	89,94	89,94	90 —	89,96	89,95
Kr. N.	86,91	86,93	86,93	86,955	86,90	86,92	86,93	86,95	86,93	86,93
Kr. Sv.	119,97	120,05	120,05	120,06	120 —	119,99	120,035	119,90	120 —	120 —
Fol.	172,40	172,41	172,42	172,4175	172,40	172,43	172,38	172,45	172,43	172,45
Fr. B.	12,48	12,48	12,48	12,48125	12,47	12,48	12,48	12,48	12,47	12,48
Franco francese	126,71	126,73	126,75	126,7375	126,70	126,71	126,725	126,70	126,71	126,70
Lst.	1741,70	1741,70	1741,55	1741,70	1741,50	1741,62	1741,55	1741,60	1741,60	1741,50
Dm. occ.	155,01	155,11	155,10	155,11	155,07	155,02	155,08	155 —	155,03	155,10
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,0425	24 —	24,04	24,045	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,72

Media dei titoli del 23 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935	116,55
Redimibile 3,50 % 1934	94 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	102,45
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	103,225
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103,60
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	103,475
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	104,425
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	104,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1963

1 Dollaro USA	620,97
1 Dollaro canadese	576,735
1 Franco svizzero	143,515
1 Corona danese	89,957
1 Corona norvegese	86,942
1 Corona svedese	120,047
1 Fiorino olandese	172,399
1 Franco belga	12,481
1 Franco francese	126,731
1 Lira sterlina	174,1625
1 Marco germanico	155,095
1 Scellino austriaco	24,044
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1962, registro 66, Ministero della pubblica istruzione, foglio n 318, su conforme parere del Consiglio di Stato è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 30 aprile 1958 dal comune di Minerbio (Bologna), avverso il provvedimento di vincolo emanato in data 13 aprile 1957 ai sensi dell'art. 21 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, nei confronti dell'immobile di proprietà Cavazza Isolani conte Gualtiero.

(349)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Innocenza Trentini, nata a San Giorgio di Piano (Bologna) il 13 settembre 1923 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Bologna in data 17 settembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(299)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Impermeabile normale »

La miccia detonante denominata « Impermeabile normale » contenente g. 10 di pentrite per metro lineare, fabbricata dalla Società Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo (Udine) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 2ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(338)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1961 concernente la revoca di decreto relativo ad una variante al piano regolatore generale di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1962, registro n. 46 Lavori pubblici, foglio n. 234, è stato annullato il decreto presidenziale 4 novembre 1961, con il quale era stata disposta la revoca del decreto presidenziale 23 dicembre 1958, di approvazione di una variante al piano regolatore generale di Milano per la zona compresa tra le vie Fornari, Marostica, Bessi e Trivulzio, ed è stato altresì annullato il suddetto decreto 23 dicembre 1958.

(319)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri n. 11 del mese di novembre 1962 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1961.

(373)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Bando di concorso per esami a otto posti di attuario di seconda classe, qualifica iniziale del ruolo attuariale, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di attuario di seconda classe, qualifica iniziale del ruolo attuariale, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Uno dei posti messi a concorso è riservato al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data della deliberazione del Presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultasse conferibile al personale medesimo, tale posto sarà ricoperto mediante assegnazione ad uno dei candidati estranei all'Istituto, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 30 anni

Tale limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di attuario e iscrizione all'albo professionale degli attuari.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 29 novembre 1962 data della deliberazione consiliare con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM Servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni Roma, via Lucania n. 29, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali e la data di conseguimento;

e) di essere iscritti all'albo professionale degli attuari indicando la data di iscrizione;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'espresso impegno di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

b) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) calcolo differenziale ed integrale;

b) calcolo delle probabilità;

c) statistica metodologica;

d) nozioni generali di statistica assicurativa e di statistica sanitaria;

e) nozioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

f) economia e finanza delle imprese assicuratrici;

g) nozioni di diritto delle assicurazioni libere e sociali.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi

La Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che avranno superato la prova orale, secondo la votazione a ciascuno di essi attribuita, nonchè l'elenco dei candidati che non avranno superato detta prova.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del *Consiglio dei Ministri* in data 1° *giugno* 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Agli effetti del presente concorso trova applicazione quanto previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo attuariale alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8 comma 2° del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269;

B) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo degli attuari e la relativa decorrenza;

C) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera B) del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

H) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'effettivo adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli

interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione alla qualifica iniziale.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente alla qualifica iniziale del ruolo attuariale.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, alla data stabilita, presso la sede loro assegnata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il Presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Il Presidente: prof. Mario Alberto COPPINI

ALLEGATO 1

Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - via Lucania, 29. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso alla qualifica iniziale del ruolo attuariale di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 21 del 24 gennaio 1963.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere iscritto all'albo professionale degli attuari dal . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

. . . . (4)
(Firma)

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 29 novembre 1962, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali, dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate all'art. 3 del bando.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana*:

teoria dell'interesse; rendite certe; ammortamenti; funzioni biometriche; costruzione e perequazione di una tavola di mortalità; valori attuali medi relativi alle principali forme di assicurazione sulla vita umana; premi puri; premi di tariffa; riserve matematiche, calcolo delle riserve per gruppi; bilancio tecnico.

2. — *Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali*:

teoria delle collettività divise in gruppi e sue applicazioni alla tecnica delle assicurazioni sociali; i premi e le riserve nelle assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; i premi nelle assicurazioni di inabilità, assistenza sanitaria e disoccupazione; principali base tecniche delle varie forme di assicurazione sociale.

3. — *Calcolo differenziale ed integrale*:

numeri reali e complessi; calcolo combinatorio; equazioni lineari; equazioni algebriche; serie numeriche, concetti fondamentali sulle funzioni, sui limiti, sulle derivate e sugli integrali; regole per la derivazione e per l'integrazione; serie di funzioni; cenno sulle equazioni differenziali ordinarie.

4. — *Calcolo delle probabilità*:

probabilità e frequenza; principi delle probabilità totali e delle probabilità composte; variabili casuali, valori medi; problema delle prove ripetute e teorema di Bernoulli; legge normale; probabilità delle cause; principali schemi di estrazione a sorte; cenni sui processi stocastici.

5. — *Statistica metodologica*:

indici statistici; teoria delle relazioni tra le modalità di due variabili statistiche; rapporti statistici; nozioni fondamentali di teoria dei campioni e tecniche speciali di campionamento; elaborazione meccanica dei dati (cenno sui principi di funzionamento, sulle caratteristiche e possibilità degli impianti meccanografici).

6. — *Nozioni generali di statistica assicurativa e di statistica sanitaria*:

elementi di statistica assicurativa e di statistica sanitaria, con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie.

7. — *Nozioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni*:

nozioni generali, con particolare riferimento alle assicurazioni riguardanti i danni alle persone.

8. — *Economia e finanza delle imprese assicuratrici*:

concetto economico della assicurazione; l'impresa di assicurazione e sua organizzazione; riserve tecniche e riserve patrimoniali; bilanci delle imprese di assicurazione; la riassicurazione.

9. — *Nozioni di diritto delle assicurazioni libere e sociali*:

concetto di assicurazione; elementi di diritto delle assicurazioni libere e sociali; cenno sulle principali leggi italiane in materia di assicurazioni sociali, con particolare riguardo all'assicurazione di malattia.

(140)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a quaranta posti nel ruolo del personale della carriera di concetto dei commissari di leva, indetto con decreto ministeriale 1 marzo 1962, è così costituita:
gen. di C. d'A. in s.p.e. Jannelli Melchiorre presidente;
gen. di brigata s.p.e. Pipola Domenico: membro;
ispettore generale Giannini dott. Francesco: membro.
Disimpegnarà le funzioni di segretario della Commissione il direttore di sezione dell'Amministrazion. centrale dell'Esercito Benedetti dott. Arrigo.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1962
Registro n. 85 Difesa-Esercito, foglio n. 360. — ROSSI

(323)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano), indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1962, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 105, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano);
Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili.

Membri:
Dupuis prof. Raoul, straordinario di chimica industriale nell'Istituto tecnico «Molinari» di Milano;
De Negri prof. Antonio, ordinario di chimica presso l'Istituto tecnico industriale «Feltrinelli» di Milano;
Morgetano dott. Fernando, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;
Berti prof. Vittorio, vice direttore della Stazione sperimentale per i combustibili.

Segretario:
De Matteis dott.ssa Nicoletta nata Cipriani, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 a carico del capitolo 16 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1962-1963 e corrispondente degli esercizi successivi, oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art. 9 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Milano, a carico del capitolo 13 dello stato di previsione medesimo e corrispondente degli esercizi successivi.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1962
Registro n. 17 Industria e commercio, foglio n. 14

(351)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di ulteriori opere di abbellimento nell'edificio della nuova sede della Corte dei conti in Roma, via Baiamonti.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di ulteriori opere di abbellimento nell'edificio della nuova sede della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma, bandito con decreto n. 42039 del 18 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 26 gennaio 1962, ha deliberato quanto segue:
Opera 1ª: Vengono dichiarati vincitori gli artisti Aldo Ascari e Giulio Turcato.
Per le opere 2ª e 3ª si fa riserva di diramare un ulteriore comunicato circa l'esito delle stesse

Il provveditore MANFREDONIA

(374)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 705/III in data 21 febbraio 1962, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche di: Falcade, Lamon (1° reparto) e Sedico (2° reparto), vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1961;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti gli atti d'ufficio;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso di cui in premessa.

1. Decima Renato	punti 52,471	su 100
2. Costantini Elvezio	» 51,995	»
3. Zanella Arduino	» 50,458	»
4. Antoniol Tarcisio	» 47,479	»
5. Rossi Gabriele	» 47,437	»
6. Meleleo Nicola	» 46,801	»
7. Beltrami Angelo	» 46,349	»
8. Zambelli Franz Paolo	» 46,111	»
9. Raffagnato Vittorio	» 45,330	»
10. Soldà Gaetano	» 45,012	»
11. Fayeti Gherardo	» 44,439	»
12. Dovigo Luigi	» 43,750	»
13. Ganz Renzo	» 42,057	»
14. Stefanini Paolo	» 41,038	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Belluno e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 31 dicembre 1962

Il medico provinciale: MAGRI

(376)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10551 del 15 giugno 1962 con cui veniva approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a otto posti di medico condotto, vacanti in provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto 10552 del 15 giugno 1962 con cui veniva dichiarato vincitore per la sede di San Giorgio a Cremano il dott. Talarico Massimo;

Considerato che lo stesso ha fatto pervenire formale atto di rinunzia alla sede assegnatagli;

Visto le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Considerato che il dott. Gerardi Salvatore segue in graduatoria il rinunziatario;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gerardi Salvatore è dichiarato vincitore della sede di San Giorgio a Cremano a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 9 gennaio 1963

Il medico provinciale: TECCE

(309)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2070 in data 30 aprile 1962, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina dei titolari delle condotte sanitarie mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni degli enti interessati:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1961, indetto con il decreto citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Bruno dott. Umberto, vice prefetto, in servizio presso la Prefettura di Ravenna.

Componenti:

Fiorentino dott. Michele, medico provinciale di Ravenna;

Jasonni prof. Enrico, primario medico dell'Ospedale civile di Lugo;

Marinelli prof. Pietro, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Lugo;

Badiali dott. Primo, medico condotto in Ravenna.

Segretario:

Spampinato dott. Anastasio, consigliere di 1ª classe in servizio presso la Prefettura di Ravenna.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, addì 14 gennaio 1963

Il medico provinciale: FIORENTINO

(3[illegible])

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 318 in data 26 gennaio 1962, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1960, indetto con decreto n. 519 in data 16 luglio 1961;

Vista la nota del Prefetto di Ravenna del 28 dicembre 1962, n. 3056/1961-Gab., con la quale viene segnalato il trasferimento del dott. Antonio Davolio e la sostituzione del medesimo con il dott. Umberto Bruno;

Decreta:

Il dott. Antonio Davolio, presidente della Commissione di cui alle premesse, è sostituito dal dott. Umberto Bruno, vice prefetto in servizio presso la Prefettura di Ravenna.

Ravenna, addì 12 gennaio 1963

Il medico provinciale: FIORENTINO

(377)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.